

Roma, 27 ottobre 2011

*A D C – Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili -
Sindacato Nazionale Unitario*

**Il Trust
gli accordi di ristrutturazione,
il concordato preventivo,
il fallimento e
la liquidazione.**

Avv. Nunzio Dario Latrofa

*Via Luigi Calamatta, n. 16
n. 1*

00193 - Roma

(Ba)

Tel. 066872628

Fax. 066896685

Corso Italia,

7 0029 - Santeramo in Colle

Tel. 0803026757

Fax. 0803030511

E – mail: dario@studiolatrofa.com

Trust e accordi di ristrutturazione

art. 182 bis L.F.

- ✧ L'imprenditore in stato di crisi può chiedere al tribunale l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto con almeno il 60% dei creditori.
- ✧ L'accordo è pubblicato nel R.I. e acquista subito efficacia (per i 60 gg. successivi nessun creditore può agire in *executivis*).
- ✧ I creditori entro 30 gg. dalla pubblicazione possono impugnare l'accordo e il Tribunale, decise le opposizioni, omologa l'accordo con decreto motivato.
- ✧ Il decreto di omologa è pubblicato presso il R.I. ed è impugnabile dai creditori entro i successivi 15 gg.
- ✧ L'accordo deve essere accompagnato dalla Relazione di un professionista.

Le principali peculiarità degli accordi di ristrutturazione

- ✧ Vero e proprio contratto privatistico da stipularsi con i creditori.
- ✧ Richiede lo “stato di crisi” del debitore (comprende anche l’insolvenza).
- ✧ Prevede un “ombrello protettivo” di 60 gg. per facilitarne l’omologazione.
- ✧ Deve essere corredato da una relazione di un esperto (revisore contabile) su fattibilità e idoneità dell’accordo a garantire il pagamento dei creditori estranei.
- ✧ Può essere “proposto” da qualsiasi imprenditore fallibile.
- ✧ Può riferirsi a qualsiasi tipologia di credito (privilegiato o chirografario).
- ✧ E’ una procedura con un ruolo molto limitato del Tribunale .
- ✧ Gli atti posti in essere in occasione o in esecuzione dell’accordo sono prededucibili in caso di successivo fallimento (artt. 67, c. 3, lett. e L.F.).

Vantaggi e utilità degli accordi di ristrutturazione



- ✧ E' uno strumento più snello del concordato preventivo.
- ✧ Prevede la possibilità di una proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter, l. f.
- ✧ In caso di fallimento della società, gli atti e i pagamenti in attuazione dell'accordo sono esenti da revocatoria.
- ✧ In forza della sottoscrizione i creditori si impegnano a non chiedere il fallimento e/o a proseguire azioni esecutive.
- ✧ Mette a riparo il debitore dal rischio di bancarotta preferenziale.
- ✧ Il Tribunale interviene nella fase di omologazione dell'accordo e non in quella esecutiva.

Ulteriori caratteristiche e problematicità degli accordi di ristrutturazione



- ❧ Il 182 bis realizza in fondo una “*impar condicio creditorum*”.
- ❧ Il 182 bis realizza un contratto di durata la cui esecuzione è affidata alla autonomia privata, senza controlli esterni durante la sua esecuzione.
- ❧ Solo l'accordo è soggetto ad omologa; nulla si dice in merito ai contratti volti a darne esecuzione, sui modi e sui tempi di attuazione.
- ❧ E' possibile chiedere il blocco delle azioni anche durante la fase delle trattative.
- ❧ I finanziamenti essenziali per la buona riuscita dell'accordo sono tutelati sia nella fase delle trattative che in quella dell'esecuzione.
- ❧ Solo i creditori aderenti ricevono una certa “protezione”.

Trust e accordi di ristrutturazione: caso

- ❧ Impresa in crisi, proprietaria di un immobile.
- ❧ Mancanza assoluta di liquidità.
- ❧ Creditori con titoli esecutivi (preetto, assegni insoluti ecc.).
- ❧ Individuazione delle problematiche aziendali che hanno condotto allo stato di crisi.
- ❧ Valutazione sulla possibilità di superare lo stato di crisi attraverso un piano di risanamento aziendale.
- ❧ Utilizzo dell'immobile aziendale come strumento di leva e supporto al piano di risanamento e ristrutturazione attraverso l'istituzione di un trust di garanzia.

Trust e accordi di ristrutturazione: schema



Trust e accordi di ristrutturazione: peculiarità del trust



☞ Il trust garantisce:

- a) la non dispersione dei beni aziendali ed eventualmente personali dell'imprenditore o di terzi garanti dell'imprenditore;
- b) che i beni siano utilizzati secondo le finalità di garanzia indicate nell'atto istitutivo di trust.

☞ Il trust introduce un momento di controllo sui modi e tempi di esecuzione dell'accordo, individuando le tre figure di:

- a) disponente (imprenditore in crisi);
- b) gestore (trustee);
- c) beneficiari (creditori aderenti e estranei).

☞ Il trust tutela sia i creditori aderenti (ad es. dal ritardo nell'omologa da parte del tribunale) sia i non aderenti ("regolare pagamento") ed evita l'attacco dei c.d. "free riders".

☞ Il trust tutela tutti i creditori attraverso:

- a) informazione sull'attività del trustee;
- b) rendiconto del trustee;
- c) diritto di accesso ai documenti del trust (libro degli eventi).

☞ Il trust garantisce la realizzazione degli accordi anche attraverso una miglior gestione del c.d. "finanziamento ponte".

Trust e accordi di ristrutturazione: peculiarità del trust



- ❧ Lo scopo del trust è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.: garantisce la migliore realizzazione degli accordi di ristrutturazione, soddisfacendo i diritti dei creditori.
- ❧ Il trust realizza un effetto segregativo che si rivela efficace ai fini del buon esito della procedura.
- ❧ Il trasferimento dei beni in trust (essendo a titolo oneroso) non è revocabile ex art. 67 L.F. una volta trascorsi 6 mesi della dichiarazione di fallimento.
- ❧ L'effetto segregativo impedisce azioni esecutive dei creditori sui beni del debitore per tutta la durata del trust (saranno possibili, nei termini di legge, eventuali azioni revocatorie).
- ❧ Intervenuta l'omologa, il trust consente una miglior realizzazione della fase di esecuzione degli accordi.
- ❧ Il trust tutela tutte le parti interessate, tenendo indenne l'accordo da iniziative individuali dei c.d. *free riders* e privilegiando l'interesse generale.

Trust e accordi di ristrutturazione: la giurisprudenza civilistica



✧ Trib. Reggio Emilia 14/05/07:

<< E' astrattamente meritevole di tutela il trust autodichiarato di socio accomandatario di S.a.s. istituito su beni immobili di proprietà del socio per il pagamento dei creditori sociali; pertanto sarà sospeso il procedimento esecutivo immobiliare promosso da un creditore della S.a.s., avente ad oggetto i beni segregati in trust. >>

✧ Trib. Alessandria 24.11.09:

<< Respinge la richiesta di sequestro conservativo proposta contro il trustee di un trust destinato al superamento dello stato di crisi della società disponente attraverso la predisposizione di un piano di risanamento>>.

✧ Trib. Milano 29.10.10 (conforme Trib. Mantova 25 marzo 2011):

<<Il trust liquidatorio deve contenere clausole che ne limitino l'operatività in caso di insolvenza conclamata; in mancanza, è nullo il trust liquidatorio che non preveda che, in caso di fallimento, i beni siano consegnati al curatore, quando questa mancata previsione appare essere il vero e unico motivo del trust.>>.

Trust e accordi di ristrutturazione: la giurisprudenza tributaria



- ☞ **La C.T.R. di Bologna** (4/02/2011) dichiara che il trasferimento di beni al trustee di un trust di garanzia non è da considerare quale costituzione di vincolo di destinazione ed è soggetto a imposta di registro in misura fissa.
- ☞ **La C.T.R. di Milano** (26/10/2010) nei trust liquidatori la creazione di un vincolo di destinazione è soltanto eventuale e pertanto, non ravvisando tale vincolo nel caso di specie, afferma che non deve essere applicata l'aliquota prevista per successioni, donazioni e costituzione di vincoli.
- ☞ **La C.T.P. di Pesaro** (9/08/2010) stabilisce che ad un trust autodichiarato, istituito nell'ambito di una procedura concorsuale volto a soddisfare la *par condicio creditorum*, in cui è ravvisabile solo un effetto segregativo, non si devono applicare le imposte previste per le liberalità.
- ☞ **La C.T.P. di Bologna** (30/10/2009) dichiara assoggettato a tassa fissa il trasferimento di beni mobili al trustee di un trust con finalità di garanzia.
- ☞ **La C.T.P. di Lodi** (12/01/2009) [in senso conforme la C.T.P. di Treviso 30/04/2009] dichiara non soggetto all'imposta di donazione il trust quando ha finalità liquidatorie o di garanzia.

Trust e accordi di ristrutturazione: analisi di alcune clausole

Premesso:

- ☞ che la società XXX s.r.l. si trova in una delicata situazione di crisi finanziaria dovuta, in gran misura, al contesto economico di recessione attraversato dal settore e dalla zona in cui opera;
- ☞ che la società XXX s.r.l., per mezzo del suo legale rappresentante pro - tempore e amministratore unico sig. YYY, onde superare la delicata situazione di crisi finanziaria in cui versa ha deciso di attuare un piano di risanamento e ristrutturazione aziendale messo in atto attraverso un “*accordo di ristrutturazione dei debiti*” così come disciplinato dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e succ. mod.- di seguito anche solo Legge Fallimentare);
- ☞ che al fine di meglio supportare e facilitare l’attuazione del citato piano di risanamento e l’ “*accordo di ristrutturazione dei debiti*” così come disciplinato dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare, la XXX s.r.l., come innanzi rappresentata, ha deciso di istituire un Trust in cui conferire l’unico immobile aziendale ovvero altri beni e asset;
- ☞ che con il presente Trust si intende garantire l’integrità del patrimonio aziendale al fine di poterlo liquidare al miglior prezzo di mercato e con il ricavato poter soddisfare i creditori della società XXX s.r.l.;

Trust e accordi di ristrutturazione: analisi di alcune clausole *(continua)*



- ❧ che qualora l' "accordo di ristrutturazione dei debiti" dovesse risultare non realizzabile e/o la società XXX s.r.l. dovesse fallire, i conferimenti effettuati nel presente Trust dovranno essere posti a disposizione del fallimento e/o del curatore fallimentare nominato dal tribunale competente e/o del Giudice delegato;
- ❧ che con il presente Trust si intende garantire la maggior soddisfazione possibile dei creditori della società XXX s.r.l.;
- ❧ che l'obiettivo prefissato dal Disponente è possibile per mezzo dell'istituto del *trust* e che gli scopi di questo Trust sono meritevoli di tutela;
- ❧ che i trasferimenti fatti in questo Trust sono e saranno in esclusiva proprietà e titolarità del *Trustee*, con il vincolo a carico di quest'ultimo di impiegare quanto gli viene e verrà trasferito secondo le disposizioni di questo *Strumento*;
- ❧ che al riconoscimento del *Trust* istituito da questo *Strumento* si applicano le disposizioni della Convenzione de *L'Aja* del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salvo disposizioni di maggiore favore.

Trust e accordi di ristrutturazione: analisi di alcune clausole *(continua)*

Art. 2. Finalità del Trust e condizione risolutiva

- 2.1. La “*Finalità del presente Trust*” consiste nell’impiego del fondo in Trust per estinguere le passività gravanti sulla società XXX s.r.l. nei tempi e nei modi idonei per evitarne la dichiarazione di fallimento, e nel distribuire al Disponente l’eventuale somma che ne dovesse residuare. Detta finalità verrà perseguita anche attraverso un piano di ristrutturazione dei debiti della società XXX s.r.l., supportato dal presente Trust. Detto piano verrà attuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e succ. mod.) attraverso un accordo stragiudiziale con i vari creditori e una transazione fiscale con gli Enti competenti. Il presente Trust avrà lo scopo di garantire il pagamento dei creditori della XXX s.r.l. così come di volta in volta pattuito con gli stessi e riportato nel piano di ristrutturazione citato. Una volta raggiunta l’intesa con i vari creditori e omologato l’accordo, il Trustee pagherà i vari creditori ivi indicati con il ricavato della vendita dei beni conferiti in Trust secondo le indicazioni contenute nel piano di ristrutturazione dei debiti di cui innanzi.

Trust e accordi di ristrutturazione: analisi di alcune clausole *(continua)*

2.2. Il vincolo di destinazione dei beni conferiti nel presente Strumento è risolutivamente condizionato al fatto che entro 24 (ventiquattro) mesi da oggi il Tribunale di Bari, ovvero il Tribunale eventualmente competente, non omologhi l'accordo di ristrutturazione dei debiti che verrà predisposto dalla società XXX s.r.l.. Con il presente atto, pertanto, si autorizza fin d'ora l'Ufficio del territorio – servizio di pubblicità immobiliare di Bari:

a) ad annotare di definitiva cessazione di efficacia di trascrizione del presente atto qualora, dopo 24 (ventiquattro) mesi da oggi, sia presentata all'Ufficio del territorio un'unilaterale istanza in tal senso, da parte di chiunque ne professi l'interesse, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, nella quale si dia atto che il Tribunale di Bari, ovvero il Tribunale competente, non abbia concesso alcun accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della Legge Fallimentare, o comunque un qualsiasi altro provvedimento del Tribunale di Bari o dell'eventuale Tribunale competente, da cui discenda un diniego in ordine alla omologazione del citato accordo di ristrutturazione dei debiti;

b) ad annotare di definitiva cessazione di efficacia di trascrizione del presente atto qualora, dopo 24 (ventiquattro) mesi da oggi, sia presentata all'Ufficio del territorio un'unilaterale istanza in tal senso, da parte di chiunque ne professi l'interesse, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, cui sia allegata la sentenza di fallimento della società XXX s.r.l.;

nel caso in cui si verifichi uno degli eventi innanzi menzionati e la società XXX s.r.l. fallisca, il Trustee dovrà immediatamente mettere a disposizione del fallimento al fine di trasferirli allo stesso ovvero del curatore fallimentare e/o del Giudice delegato nominato dal Tribunale competente i *Beni in Trust* conferiti dalla XXX s.r.l.

2.3. L'adempimento della finalità del Trust può essere preteso da chiunque vi abbia interesse.

Trust e accordi di ristrutturazione: analisi di alcune clausole *(continua)*

Art. 6. I *Beneficiari*.

- ❧ 6.1. Il termine *Beneficiari* indica i Creditori della società XXX s.r.l. così come verranno meglio individuati nel piano di risanamento in fase di predisposizione, ovvero così come sarà pattuito con l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della Legge Fallimentare innanzi richiamata e poi individuati e nominati come tali dal *Trustee* di questo Strumento nel libro degli eventi e/o nel libro dei beneficiari e dei conferimenti.
- ❧ 6.2. Sopraggiunto il termine finale di *Durata del Trust* il *Fondo in Trust* è suddiviso secondo le indicazioni pattuite con l'accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis della Legge Fallimentare, così come riportate in questo Strumento. .
- ❧ 6.3. Nel caso in cui uno dei *Beneficiari* sia defunto al momento del termine di *Durata del Trust* la sua quota spetterà ai propri eredi.
- ❧ 6.4. Nel caso in cui uno dei *Beneficiari* sia fallito al momento del termine di *Durata del Trust* la sua quota spetterà al relativo fallimento.
- ❧ 6.5. Rientrerà tra i *Beneficiari* lo stesso *Disponente* ovvero i soci della XXX s.r.l. nella loro percentuale di partecipazione nella società, nel caso in cui dopo il pagamento di tutti i creditori della XXX s.r.l. così come individuati da questo Strumento dovessero residuare somme e/o beni in Trust.

Trust e accordi di ristrutturazione: analisi di alcune clausole *(continua)*

Art. 9. *Durata del Trust.*

- ∞ Per “*Durata del Trust*” si intende il periodo:
- ∞ 1. il cui termine iniziale è la data dell’accettazione espressa di questo *Strumento* da parte del *Trustee*,
- ∞ 2. e il cui termine finale è la data nella quale si sarà verificato uno dei seguenti fatti:
 - a) il decorso di 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione del presente Strumento;
 - b) la completa esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti aziendali ex art. 182 bis L.F. così come verrà predisposto dalla società entro 180 giorni dalla sottoscrizione di questo Strumento;
 - c) il momento in cui, una volta chiuse tutte le posizioni attive e passive del Trust, il Trustee abbia reso il suo finale rendiconto al Guardiano e questi lo abbia esplicitamente approvato;
 - d) il ricavato della vendita del *Fondo in Trust* sia stato suddiviso tra tutti i beneficiari;
 - e) la mancata omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 Legge fallimentare;
 - f) la dichiarazione di fallimento della società XXX s.r.l..

Trust e accordi di ristrutturazione: analisi di alcune clausole *(fine)*

Art. 47. Dichiarazioni di interesse tributario

- ✎ Il presente atto non comporta alcun incremento patrimoniale per il Trustee e, quindi, non palesa alcuna sua capacità contributiva. Nessuna capacità contributiva è rilevabile nemmeno nei confronti dei beneficiari che sono i creditori della società. Il presente Trust, quindi, avendo finalità liquidatorie non genera alcun vincolo di destinazione rilevante ai fini fiscali, ovvero ai sensi del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come prealtro confermato dalle sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Bologna (04.02.2011); della Commissione Tributaria Regionale Milano (26.10.2010); della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro (09.08.2010); della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi (8 e 12 gennaio 2009) e della Commissione Tributaria Provinciale Bologna (30.10.2009).

Trust e concordato preventivo



- ✧ Il concordato è una procedura concorsuale cui può ricorrere un debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, al fine di tentare il risanamento oppure per liquidare il proprio patrimonio evitando il fallimento.
- ✧ Il debitore deve elaborare un piano che viene vagliato dal tribunale.
- ✧ Una volta vagliata l'ammissibilità del piano il Tribunale apre la procedura e il piano deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori per poi essere omologato.
- ✧ L'approvazione della maggioranza ha l'effetto di imporre le condizioni stabilite nel piano ai creditori dissenzienti o estranei.

Trust e concordato preventivo: vantaggi del concordato

- ❧ Le forme di tutela del soggetto finanziatore (ad es. prededucibilità della finanza ponte) ovvero esclusione del finanziatore da responsabilità per bancarotta.
- ❧ La libertà del debitore di decidere il contenuto del piano.
- ❧ La possibilità di pagare anche i creditori privilegiati in modo parziale.
- ❧ La possibilità di concludere una transazione fiscale e previdenziale.
- ❧ In caso di successivo fallimento gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in sua esecuzione non sono revocabili.

Trust e concordato preventivo: svantaggi del concordato

- ∞ Costo molto elevato della procedura.
- ∞ Complessità della procedura.
- ∞ Penetrante controllo dell'autorità giudiziaria.
- ∞ Limiti di voto per alcune categorie di creditori (ad es. familiari affini fino al 4° grado, cessionario del credito da meno di 1 anno prima della proposta di concordato)

Trust e concordato preventivo: la giurisprudenza civilistica



- ✧ **Trib. Parma Sez. Fallimentare 19.05.04:** accoglie l'istanza volta a far nominare trustee di un trust istituito nell'ambito di un concordato preventivo il Commissario Giudiziale del concordato stesso
- ✧ **Trib. Parma 03.03.05:** omologa il concordato preventivo in relazione al quale un soggetto interessato al buon esito del concordato ha trasferito alcuni immobili al commissario giudiziale quale trustee; il tribunale ha dichiarato "largamente superata" la tesi della contrarietà del trust all'ordinamento italiano
- ✧ **Trib. Mondovì 16.09.05:** dichiara aperta una procedura di concordato preventivo che prevede, a garanzia dei creditori, il conferimento di beni in un trust di natura liquidatoria
- ✧ **Trib. Napoli 19.11.08:** dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di una società in liquidazione che prevede anche l'istituzione di un trust in favore dei creditori.
- ✧ **Tribunale di Napoli, 12 marzo 2009:** può essere dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo di una società in liquidazione la cui proposta prevedeva anche l'istituzione di un trust liquidatorio in favore di tutti i creditori sociali, del quale il Tribunale nomina il trustee, e del quale guardiano sia il commissario giudiziale, che abbia ad oggetto l'intero patrimonio della stessa società sottoposta alla procedura concorsuale, nonché quello della società controllante che si sia accollata le obbligazioni concordatarie.


Trust e concordato preventivo: la posizione dell'Agenzia delle entrate



Il caso

- ❧ La BETA s.p.a. in liquidazione volontaria ha proposto ai creditori un concordato preventivo, successivamente omologato dal Tribunale. Al fine di consentire il raggiungimento di una percentuale di soddisfazione di creditori superiore alla misura minima prevista dalla legge, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il coniuge del liquidatore si sono dichiarati disposti alla devoluzione di patrimonio immobiliare di loro esclusiva pertinenza a garanzia del buon esito della procedura.
- ❧ Il concordato preventivo della "BETA" e' da ricondursi al concordato cosiddetto "misto" con il quale, alla cessione dei beni ai creditori, si aggiunge l'impegno di un terzo al pagamento di una percentuale aggiuntiva, che rafforza sussidiariamente la garanzia principale qualora il realizzo dei beni dell'impresa non risulti sufficiente.
- ❧ L'impiego del trust assicura alla procedura del concordato margini di certezza maggiori rispetto alla mera offerta di beni da parte di terzi, poichè i beni sono vincolati a quello scopo specifico.
- ❧ Il "Trust ALFA" e' stato costituito allo scopo di segregare il patrimonio immobiliare personale dei membri del C.d.A. e del coniuge del liquidatore, al fine di destinare il ricavato della vendita alla soddisfazione della massa dei creditori della procedura del concordato preventivo.

Trust e concordato preventivo: il caso



Trust e concordato preventivo: la posizione dell' Agenzia delle entrate *(segue)*

Risoluzione Ag. E., D. C.N.C.; 4/1/2008 n. 4/E

I quesiti

∞ Il Trust ALFA chiede di conoscere il corretto trattamento tributario dei redditi del trust e, in particolare:

- 1) se il trust possa correttamente qualificarsi quale trust non commerciale;
- 2) se la vendita degli immobili da parte del trust determini una plusvalenza;
- 3) se il reddito debba essere tassato in capo al trust.

Trust e concordato preventivo: la posizione dell' Agenzia delle entrate *(segue)*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

- ✧ L'istante ritiene che il Trust ALFA non abbia per oggetto l'esercizio di attività commerciale né tale sia l'attività effettivamente esercitata. Conseguentemente, il reddito complessivo del Trust sarebbe determinato secondo le disposizioni dell'articolo 143 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), quale reddito complessivo degli enti non commerciali residenti.
- ✧ Le eventuali plusvalenze realizzate dal Trust a seguito della vendita degli immobili devono essere considerate "*redditi diversi*" ai sensi dell'articolo 67 del TUIR. In particolare, l'istante ritiene che nel caso concreto non si realizzi alcuna plusvalenza poiché la cessione ha avuto ad oggetto immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni, dovendosi fare riferimento ai valori e al periodo di possesso riconosciuti in capo al disponente.
- ✧ Infine, il Trust ritiene che i redditi siano imputabili allo stesso e non alla massa dei creditori.

Trust e concordato preventivo: la posizione dell'Agenzia delle entrate *(segue)*

Parere dell'Agenzia delle entrate.

Primo quesito.

- ☞ La soluzione prospettata dal contribuente appare corretta. L'articolo 73, comma 1 del TUIR **individua quali soggetti all'imposta sul reddito delle società:**
 - ☞ i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
 - ☞ i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti non commerciali);
 - ☞ i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti).
- ☞ Il Trust ALFA ha come scopo il soddisfacimento della massa dei creditori della procedura del concordato, come risulta dall'atto istitutivo. Inoltre, l'attività effettivamente esercitata, la vendita del patrimonio immobiliare del trust, non configura, nel caso specifico, attività d'impresa.
- ☞ Il reddito complessivo del Trust ALFA, quale soggetto IRES che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale sarà determinato in base ai criteri dettati dall'articolo 143 del TUIR "Reddito complessivo" degli enti non commerciali residenti.

Trust e concordato preventivo: la posizione dell'Agenzia delle entrate *(segue)*

Parere dell'Agenzia delle entrate.

Secondo quesito.

- ✧ Circa l'eventuale realizzazione di una plusvalenza derivante dalla cessione degli immobili, si ritiene che, nel caso concreto, dalla cessione da parte del Trust non emerga un reddito imponibile. La cessione di un immobile da parte di un trust non commerciale potrà realizzare, ricorrendone i presupposti, un reddito diverso disciplinato dall'articolo 67 del TUIR. In particolare, come chiarito nella circolare 48 (paragrafo 3.4) “per la determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni da quest'ultimo al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all'articolo 67 del TUIR”.
- ✧ Nel caso specifico, poichè gli immobili erano di proprietà dei disponenti da oltre cinque anni, le eventuali plusvalenze conseguite non concorreranno alla formazione del reddito imponibile del trust, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b).

Trust e concordato preventivo: la posizione dell'Agenzia delle entrate *(segue)*

Parere dell'Agenzia delle entrate.

Terzo quesito.

- ☞ Come prospettato dall'istante, l'imputazione dei redditi avverrà correttamente in capo al Trust.
- ☞ La circolare n. 48 del 6 agosto 2007, al paragrafo 3, ha chiarito che l'articolo 73 individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust:
 - ☞ - trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (**trust trasparenti**);
 - ☞ - trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (**trust opachi**).
- ☞ Nel caso concreto il Trust, ai fini della tassazione, è un trust opaco. Infatti, benchè nell'atto istitutivo del Trust vengano indicati quali "*beneficiari immediati la massa dei creditori del Concordato*", tali soggetti non corrispondono ai "*beneficiari individuati*" di cui all'articolo 73, comma 2 del TUIR.

Trust e concordato preventivo: analisi di alcune clausole

PREMESSO

- ❧ che la Disponente detiene una partecipazione nel capitale della Società XXX (...);
- ❧ che la Disponente ha rilasciato fidejussioni personali in favore di vari istituti bancari che hanno erogato linee di credito alla predetta società;
- ❧ che la Società XXX si trova ad affrontare una irreversibile situazione di crisi economico-finanziaria, dovuta in gran misura al contesto economico di crisi attraversato dal settore di appartenenza, che ha determinato l'intenzione degli amministratori e dei soci della medesima di porre la società in liquidazione volontaria e di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 l. f.;
- ❧ che la Disponente intende istituire un Trust al fine di soddisfare le pretese dei creditori chirografari della società XXX ed anche dei propri creditori bancari, nonché per soddisfare i creditori bancari del coniuge YYY, anch'egli socio della XXX;
- ❧ che con il presente Trust si intende garantire la maggior soddisfazione possibile dei creditori chirografari di XXX, poiché, stante l'attuale crisi, né la Disponente né la società XXX sono in grado di soddisfare i medesimi;
- ❧ che l'esposizione complessiva della predetta Società verso i creditori chirografari ammonta attualmente, si stima, ad oltre Euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00);

Trust e concordato preventivo: analisi di alcune clausole *(segue)*

ARTICOLO 3 - SCOPO DEL TRUST

- 3.1 Lo scopo del Trust è di segregare il patrimonio conferito nel Trust al fine di destinarne il realizzo alla maggiore soddisfazione possibile dei creditori chirografari della società XXX esistenti alla data del deposito del ricorso di ammissione alla procedura di Concordato preventivo della predetta società, nonché dei creditori bancari personali della Disponibile e del signor ZZZ, esistenti alla medesima data.
- Più precisamente, i beneficiari del presente Trust sono i seguenti:
 - A. **Gli istituti bancari** che vantano crediti nei confronti della Disponibile e del signor ZZZ sopra meglio generalizzato, entrambi soci della XXX e che qui si elencano (l'indicazione dell'ammontare dei crediti ha valore meramente indicativo, dovendo i medesimi essere accertati alla data di deposito della domanda di concordato preventivo di XXX: (.....))
 - B. **Gli istituti bancari** che vantano crediti nei confronti della società XXX che hanno ottenuto dalla Disponibile fideiussioni personali a garanzia degli affidamenti concessi alla società *ut supra*, fideiussioni che attualmente garantiscono le seguenti linee di credito che potrebbero essere scoperte (per quanto riguarda le linee SBF) ed oggetto di mancato rientro nelle linee di credito in conto corrente. Le esposizioni bancarie di ZZZ alla data del 23 marzo 2009 (importi indicativi), oggetto di prestazioni di obbligazioni fideiussorie da parte della Disponibile, risultano essere quelle di seguito indicate, fermo restando che beneficiranno del Trust i crediti vantati dagli Istituti di credito elencati alla data del deposito della domanda di concordato preventivo di XXX: (.....)
 - C. **Tutti gli ulteriori creditori chirografari** della società XXX nel loro complesso identificati come "fornitori" e di cui crediti dovrebbero ammontare, approssimativamente, alla somma di oltre Euro: 230.000,00 (duecentotrentamila/00), esistenti alla data di deposito del ricorso di Concordato preventivo della Società XXX.

Trust e concordato preventivo: analisi di alcune clausole *(segue)*

ARTICOLO 3 - SCOPO DEL TRUST – segue

- ✧ Il presente atto costitutivo di trust e la destinazione ad esso dei beni di cui appresso **sono pertanto risolutivamente condizionati** al fatto che entro 24 (ventiquattro) mesi da oggi il Tribunale di Bologna non omologhi una procedura di Concordato preventivo della società XXX con il ricorso previsto dall'art. 160 L.F.
- ✧ I componenti pertanto autorizzano fin da ora con il presente atto dell'Ufficio del Territorio – servizio di pubblicità immobiliare di Bologna:
 - ✧ - **ad annotare di definitiva cessazione di efficacia** la trascrizione del presente atto qualora, dopo 24 (ventiquattro) mesi da oggi, sia presentata all'Ufficio del territorio una unilaterale istanza in tal senso, da parte di chiunque ne professi l'interesse in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, nella quale si dia atto che il Tribunale di Bologna non abbia omologato una procedura di Concordato preventivo;
 - ✧ - **ad annotare di definitiva cessazione di efficacia** la trascrizione del presente atto, qualora, in qualsiasi momento, sia presentata una unilaterale istanza in tal senso, da parte di chiunque ne professi l'interesse, in forma di atto pubblico o scrittura privata autentica, cui sia allegata la sentenza di fallimento della società XXX, o comunque un qualsiasi altro provvedimento del Tribunale di Bologna da cui discenda un diniego in ordine alla omologazione del Concordato preventivo predetto.
- ✧ Il trustee si deve comportare con la diligenza propria del suo incarico e degli scopi del Trust.
- ✧ L'adempimento dello scopo del Trust può essere preteso da chiunque vi abbia interesse.

Trust e concordato preventivo: analisi di alcune clausole *(segue)*



ARTICOLO 4 - PROTECTOR

- ✧ Ricoprirà l'incarico di protector del Trust "Concordato XXX" il giudice del Tribunale di Bologna che, tempo per tempo, sia delegato alla procedura di concordato preventivo della società XXX, ovvero il commissario giudiziale della medesima procedura, a scelta dello stesso Giudice delegato al Concordato preventivo.
- ✧ Il protector, oltre ai compiti al medesimo affidati dal presente atto, eserciterà sul Trustee i medesimi poteri che il Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Bologna esercita sul Commissario Giudiziale del Concordato preventivo della società XXX.
- ✧ L'incarico di protector è svolto in forma gratuita.

Trust e concordato preventivo: analisi di alcune clausole *(segue)*



ARTICOLO 9 - BENEFICIARI DEL TRUST

- ✧ I beneficiari del presente Trust sono quelli indicati all'articolo 3.1., con riferimento ai crediti dagli stessi vantati alla data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo della società XXX.
- ✧ Qualora il Concordato preventivo della società XXX venga approvato con regolare sentenza di omologa passata in giudicato, i beni rimarranno nella completa disponibilità del Trustee per tutta la durata prevista per l'esecuzione del concordato e dovranno essere venduti dal Trustee sul libero mercato, secondo i criteri indicati nel precedente articolo 7, onde soddisfare pro-quota i beneficiari del presente atto di Trust, previo assenso alla cancellazione delle ipoteche esistenti sull'immobile meglio descritte in calce al presente atto, ed estinzione del relativo, eventuale, debito residuo, ed accantonando le spese del Trust.

Trust e concordato preventivo: analisi di alcune clausole *(segue)*


ARTICOLO 10 - DURATA DEL TRUST

∞ Il presente trust ha durata da oggi fino alla completa esecuzione della procedura di concordato preventivo della società XXX oppure, fino al momento in cui, una volta chiuse tutte le posizioni attive e passive del Trust, il Trustee abbia reso il suo finale rendiconto al Protector e questi ne abbia fatto approvazione; oppure la durata sarà fino al momento in cui il ricavato della vendita venga suddiviso tra i beneficiari.

Trust e fallimento: la giurisprudenza civilistica

- ✧ **Trib. sez. fall. Roma 04.04.03:** autorizza il curatore a cedere i crediti che il fallimento vanta verso il Fisco a due trustee affinché li riscuotano e trasferiscano le somme incassate ai creditori secondo le indicazioni del piano finale di riparto. Inoltre, nomina un professionista affinché rediga l'atto istitutivo di trust.
- ✧ **Trib. Roma Sez. Fallimentare 11.03.04:** stabilisce che il provvedimento di autorizzazione ad istituire un trust avente ad oggetto i crediti fiscali del fallimento rientra nella competenza del Tribunale e non in quella del Giudice Delegato.
- ✧ **Trib. Prato Sez. Fallimentare 04.07.06:** autorizza la proposta del curatore di transigere una controversia con una banca prevedendo l'istituzione di un trust a garanzia delle somme dovute per la fase di transizione.
- ✧ **Trib. Firenze Sez. Fallimentare 26.10.06:** autorizza il conferimento di somme in trust.
- ✧ **Trib. Saluzzo 09.11.06:** autorizza il curatore di un fallimento a conferire le residue attività fallimentari in un trust
- ✧ **Trib. Bari Sez. Fallimentare 21.12.07:** trasferisce ad un trust dei beni, di un asse fallimentare, venduti ai pubblici incanti e acquistati dal trust medesimo.
- ✧ **Trib. Bari, Sez. Fallimentare 06.11.08:** dichiara trasferiti ad un trust dei beni, di un asse fallimentare, venduti ai pubblici incanti e acquistati dal trust medesimo.

Trust e fallimento: il caso



Trust e fallimento: analisi di alcune clausole

Premesso:

- ∞ che in data 22 luglio 2008, con atto di compravendita (omissis) il signor S. B. ha acquistato dal signor B. I. la quota di 1/2 (un mezzo) di comproprietà indivisa su porzione di fabbricato urbano sito in (omissis) meglio infra descritto, di seguito l'“Immobile”;
- ∞ che con sentenza n. 6 del 19 gennaio 2010, (omissis) il Tribunale di Bologna ha dichiarato il fallimento della società “XX S.a.s di I. B. & C.” (omissis) e del socio illimitatamente responsabile signor B. I. sopra indicato (di seguito la “Procedura Fallimentare”), nominando giudice delegato (omissis);
- ∞ che con raccomandata A.R. del 25 gennaio 2010 il Curatore ha diffidato il signor S. B. dall'effettuare pagamenti se non alla Procedura Fallimentare;
- ∞ che con raccomandata in risposta del 23 febbraio 2010 il signor S. B. ha informato il Curatore della sua volontà di procedere alla vendita dell'Immobile per poter onorare il pagamento alla Procedura Fallimentare alla scadenza pattuita;
- ∞ che con istanza al Giudice Delegato della Procedura Fallimentare, dott. Maurizio Atzori, in data 25 febbraio 2010, il Curatore ha rappresentato il concreto rischio di non incassare il Saldo Dovuto nel caso in cui il prezzo di vendita non sia rimesso a mani della curatela. Il Curatore ha quindi prospettato al Giudice Delegato l'ipotesi di procedere al sequestro dell'Immobile, evidenziando però come tale rimedio avrebbe di fatto ostacolato la libera commerciabilità del bene che è invece obbiettivo primario per la Procedura ovvero, ha suggerito l'istituzione di un trust autodichiarato con vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sull'Immobile, per garantire il pagamento del Saldo Dovuto alla Procedura Fallimentare, previo necessario consenso da parte del signor S. B., chiedendo pertanto di essere autorizzata a proporre al signor S. B. di apporre un vincolo di destinazione per mezzo di un trust autodichiarato;

Trust e fallimento: analisi di alcune clausole *(segue)*

Premesso *(segue)*:

- ☞ - che il Giudice Delegato, (...), ha autorizzato il Curatore a formalizzare al signor S. B. la proposta di istituire un trust autodichiarato con vincolo di destinazione in favore della Procedura Fallimentare, nominando a tal fine l'avv. ZZZ, con studio in Bologna, quale legale della procedura per la redazione di tale trust; copia autentica dell'istanza e della relativa autorizzazione si allegano in unico corpo al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale;
- ☞ - che il signor B. S., informato dal Curatore sul contenuto del decreto del Giudice Delegato, ha acconsentito ad istituire un trust autodichiarato sull'Immobile con vincolo di destinazione in favore della Procedura Fallimentare; (omissis)

Trust e fallimento: analisi di alcune clausole *(segue)*

Art. 2 - Il “Trustee”, la sua successione

- ❧ A) “Trustee” del Trust è il Disponente.
- ❧ B) Il Trustee può essere revocato solo dal Curatore che provvede alla nomina contestuale del suo successore. In tale ipotesi, fin d’ora, il signor S. B. si obbliga a trasferire la proprietà del Fondo in Trust al trustee nominando, al quale si applicherà quanto previsto nella Parte IV del presente atto.

Trust e fallimento: analisi di alcune clausole *(segue)*

Art. 3 - Il “Fondo in Trust”, i “Beni in Trust”

∞ A. Per “Fondo in Trust” si intende:

∞ 1) l’“Immobile” vincolato dal Disponente nel Trust per il perseguimento dello Scopo, di cui alla seguente descrizione: (omissis)

∞ 2) ogni reddito del Fondo in Trust che il Trustee vi accumuli.

∞ Nessun altro bene o diritto può essere ricompreso nel Fondo in Trust senza il consenso del Curatore.

∞ (omissis)

Trust e fallimento: analisi di alcune clausole *(segue)*

Art. 4 - Lo "Scopo" del Trust

- ☞ A. Il Trust persegue uno scopo di garanzia in quanto finalizzato ad assicurare alla Procedura Fallimentare l'incasso del Saldo Dovuto.
- ☞ Per conseguire lo Scopo il Disponente imprime sul Fondo in Trust un vincolo di destinazione tale per cui l'"Immobile" - come sopra descritto all'art. 3 - nel corso della Durata del Trust, non può essere oggetto di nessun negozio giuridico a titolo di godimento e può invece essere trasferito dal Trustee a terzi, con effetti reali, a qualsiasi titolo, nel solo caso in cui la controprestazione del cessionario sia rappresentata, almeno, dal pagamento di una somma pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) - al netto di qualsiasi imposta, tassa di legge o onorario professionale che deve essere rimessa fino a totale concorrenza, anche per gli eventuali acconti e/o caparre "medio tempore" corrisposti, nelle sole mani del Curatore con le modalità e termini enunciati nella Parte III di questo Atto.

Trust e fallimento: analisi di alcune clausole *(segue)*

Art. 5 - Il “Guardiano”, la sua successione

- ❧ A. “Guardiano” del Trust è il Curatore della Procedura pro tempore in carica; attualmente “Guardiano” è la rag. CCC, come sopra costituita, che accetta. L'avv. ZZZ fin da ora accetta di ricoprire l’ufficio di Guardiano a seguito di qualsiasi evento che renda impossibile la copertura di tale ufficio da parte del Curatore.

- ❧ B. L’ufficio di Guardiano:
 - ❧ 1. non può mai rimanere vacante durante la vigenza del Trust a pena di nullità;
 - ❧ 2. è gratuito.

- ❧ C. Il Guardiano può essere revocato solo dal Giudice Delegato, che provvede alla nomina contestuale del suo successore.

Trust e fallimento: analisi di alcune clausole *(segue)*

Art. 6 - La “Durata del Trust”

- ❧ A. Per “Durata del Trust” si intende il periodo:
 - ❧ 1. il cui “Termine Iniziale” è la data di sottoscrizione del presente Atto da parte del Disponente e del Guardiano;
 - ❧ 2. il cui “Termine Finale” è:
 - ❧ a) il giorno in cui il Guardiano dichiara intervenuta la cessazione del Trust per la ricorrenza di uno fra i seguenti “Eventi”:
 - ❧ 1. la Procedura Fallimentare ha incassato il Saldo Dovuto;
 - ❧ 2. lo Scopo del Trust non è più di interesse della Procedura Fallimentare;
 - ❧ b) in ogni caso, il giorno della chiusura della Procedura Fallimentare.

Trust e fallimento: analisi di alcune clausole *(segue)*

Art. 13 - Diritti del Curatore

- ✧ A. Il Trustee è obbligato a far comparire il Curatore all'atto della sottoscrizione di qualsivoglia contratto avente ad oggetto l'Immobile, anche se preliminare, qualora sia prevista la corresponsione di somme da parte dell'Avente Causa. In tale caso ogni somma deve essere obbligatoriamente rimessa dall'Avente Causa a mani del Curatore, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

- ✧ B. La comparizione del Curatore ai sensi del comma precedente è finalizzata solo a consentire l'incasso del Saldo Dovuto, o di suoi "Acconti" e/o "Caparre", a mani del predetto sicché l'intervento del Curatore in tali atti deve intendersi esclusivamente a titolo di quietanza delle somme ricevute.

Trust e fallimento: analisi di alcune clausole *(segue)*

Art. 17 - Diritto residuo sul Fondo in Trust da parte del signor S.B.

- ❧ A. Il signor S. B. ha diritto di percepire la somma che eventualmente residui dal trasferimento dell'Immobile dopo l'incasso del Saldo Dovuto da parte del Curatore.

- ❧ B. Fintanto che il signor S. B. sarà Trustee, l'incasso del residuo di sua spettanza, sarà a sua esclusiva cura e onore non potendo mai egli, a nessun titolo, rivalersi sulla Procedura Fallimentare o onerare la stessa di adempimenti di sorta.

Trust e fallimento: analisi di alcune clausole *(segue)*

Art. 21 - Limiti ai poteri gestionali del Trustee

- ∞ A. Il Trustee non può concedere l'Immobile a titolo di godimento ad alcuno, salvo le persone che lo abitano sin da prima l'istituzione del Trust.
- ∞ B. Il Trustee deve:
 - ∞ 1) mantenere regolarmente l'Immobile a proprie spese, che non sono mai, a nessun titolo, imputabili al Fondo in Trust o alla Procedura Fallimentare;
 - ∞ 2) mettere senza indugio in vendita l'Immobile, relazionando il Guardiano ogni volta gliene facesse richiesta;
 - ∞ 3) conformarsi a ogni veto o direttiva del Guardiano.

Trust liquidatorio

Trust liquidatorio: la giurisprudenza civilistica



- ☞ **Trib. Mantova 25.03.11:** con ordinanza in seguito a ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., dichiara la nullità, ex art. 15 della Convenzione dell'Aja, di un trust liquidatorio in quanto carente della clausola che in caso di insolvenza conclamata prevede la consegna dei beni al curatore.
- ☞ **Trib. Milano 29.10.10:** il trust liquidatorio deve contenere clausole che ne limitino l'operatività in caso di insolvenza conclamata; in mancanza, è nullo il trust liquidatorio che non preveda che, in caso di fallimento, i beni siano consegnati al curatore, quando questa mancata previsione appare essere il vero e unico motivo del trust.
- ☞ **Trib. Milano ord. 22.10.09:** ribadisce la validità dei trust interni con funzioni liquidatorie, ma respinge il reclamo avverso la concessione di sequestro giudiziario sui beni confluiti in un trust liquidatorio quando la società disponente era già insolvente.
- ☞ **Trib. Alessandria ord. 24.11.2009:** << Deve essere respinto il ricorso per sequestro conservativo presentato dal creditore di una società nei confronti del trustee di un trust avente finalità liquidatorie, istituito al fine di segregare i beni della società debitrice per assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali e, conseguentemente, al fine di adempiere ad una obbligazione sociale, in quanto l'atto di trasferimento dei beni al trustee è atto a titolo oneroso e, pertanto, ai fini della concessione del sequestro avrebbe dovuto essere data prova del consilium fraudis da parte del terzo, nella specie mancata.>>
- ☞ **Trib. Milano ord. 17.07.09:** autorizza il sequestro giudiziario di tutti i beni di una società fallita, confluiti in un trust liquidatorio quando la società era già insolvente.
- ☞ **Trib. Milano Sez. distaccata Legnano 08.01.09:** respinge il ricorso per sequestro conservativo sui beni segregati in un trust liquidatorio.

Trust liquidatorio: la giurisprudenza tributaria



- ❧ **Comm. Trib. Reg. Milano, 26.10.10** : nei trust liquidatori la creazione di un vincolo di destinazione è soltanto eventuale e pertanto, non ravvisando tale vincolo nel caso di specie, afferma che non deve essere applicata l'aliquota prevista per successioni, donazioni e costituzione di vincoli.
- ❧ **Comm. Trib. Reg. Venezia–Mestre, 21.09.2010**: in un trust liquidatorio il trasferimento di beni immobili al trustee è "atto particolare" che non rientra tra quelli da assoggettare ad imposta proporzionale ma in misura fissa.
- ❧ **Comm. trib. Prov. Pesaro, 09.08.2010**: nei trust liquidatori manca l'animus donandi del disponente e l'arricchimento dei beneficiari e quindi non è possibile applicare le imposte di successione e donazione.
- ❧ **Comm. Trib. Prov. Lodi, 11 e 12.01.09**: esclude che i trust diano sempre luogo a vincoli di destinazione e dichiara che un trust con finalità liquidatorie non è soggetto all'imposta sulle successioni.
- ❧ **Comm. Trib. Prov. Lodi, 04/04/2011**: se il trust ha finalità liquidatorie, il beneficiario ha solo una aspettativa giuridica e quindi un diritto sottoposto a condizione sospensiva e ciò comporta l'imposizione in misura fissa e non proporzionale.

Trust liquidatorio: il caso

XY s.r.l.
(Impresa in
liquidazione)



Durata del trust: ←
Momento iniziale:
La sottoscrizione
dell'atto di Trust.
Termine finale:
Il raggiungimento della
finalità del trust e/o
Il fallimento del debitore

→ **Trustee:**
Imprenditore
debitore

→ **Beneficiari:**
Creditori

→ **Guardiano:**
Professionista
anche scelto
dai beneficiari

Trust liquidatorio: analisi di alcune clausole



Art. 3 - La finalità del trust

- ☞ La Finalità del Trust consiste nell'impiego del fondo in trust per estinguere le passività gravanti sulla società XXX nei tempi e modi idonei per evitarne la dichiarazione di fallimento.

Trust liquidatorio: analisi di alcune clausole *(segue)*

Art. 5 – La durata del Trust

- ∞ Per Durata del Trust si intende il periodo:
 - ∞ 1) il cui termine iniziale è la data di sottoscrizione di questo Strumento;
 - ∞ 2) e il cui termine finale:
 - ∞ A) è la data nella quale il Trustee, ottenuto il consenso del Comitato dei Beneficiari, dichiara per mezzo di atto on sottoscrizione autenticata che la finalità del Trust :
 - ∞ i) è stata raggiunta, ovvero
 - ∞ ii) non può essere raggiunta ovvero
 - ∞ iii) è stata raggiunta parzialmente e non può più essere perseguita;
 - ∞ B) ovvero se anteriore la data del passaggio in giudicato della sentenza che abbia dichiarato il fallimento del Debitore
 - ∞ C) è comunque la data nella quale si compiono 10 anni dal termine iniziale.

Trust liquidatorio: analisi di alcune clausole *(segue)*

Art. 6 - I Beneficiari e i crediti

- ∞ A. Il termine “Beneficiari” indica i creditori del Debitore, elencati nell’allegato n. 1 unitamente alla somma dovuta a ciascuno e alla percentuale della prevedibile soddisfazione da parte del Trustee.
- ∞ B. Il termine “Credito” indica la somma dovuta a ciascun creditore del Debitore moltiplicata per la percentuale di prevedibile soddisfazione.

Trust liquidatorio: analisi di alcune clausole *(segue)*

Art. 21 – Il Comitato dei beneficiari

- ☞ A) Il Comitato dei Beneficiari è composto da tutti i Beneficiari.
- ☞ B) Il Trustee:
 - ☞ 1. Convoca le adunanze di proprio iniziativa o su richiesta di qualsiasi componente;
 - ☞ 2. presiede le adunanze;
 - ☞ 3. aggiorna e custodisce il Libro delle adunanze del Comitato dei Beneficiari.
- ☞ C) Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai suoi componenti.
- ☞ D) Ciascun Beneficiario dispone di tanti voti quant'è l'ammontare del suo credito.

Grazie per l'attenzione

Avv. Nunzio Dario Latrofa

*Via Luigi Calamatta, n. 16
00193 - Roma
Tel. 066872628
Fax. 066896685*

*Corso Italia, n. 1
7 0029 - Santeramo in Colle (Ba)
Tel. 0803026757
Fax. 0803030511*

E - mail: dario@studiolatrofa.com